

Fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari – compensazione

Società controllate - Finanziamento infragruppo - Postergazione dei crediti ex artt. 2467 e 2497quinquies c.c. - Finanziamento intermediato da altra società del gruppo - Applicabilità della postergazione - Sussistenza - Ragioni.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18599 del 08/07/2025 (Rv. 674920 - 01) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., stante l'esigenza di tutela dei creditori da finalità elusive, devono considerarsi postergati anche i finanziamenti effettuati, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento infragruppo, dalla società controllante in favore della società controllata tramite l'intermediazione di altra società che controlla la società finanziata ed è a sua volta controllata dalla società finanziatrice (cd. "finanziamento discendente").